

## Le vaccinazioni degli operatori del comparto agricolo: Raccomandazioni e indirizzi legislativi

Alcune categorie professionali che lavorano a contatto con soggetti e/o con materiali potenzialmente infetti, sono a rischio di esposizione a malattie infettive prevenibili con vaccinazione.

Per tali categorie professionali, dei programmi di vaccinazione ben impostati possono ridurre in modo sostanziale i rischi sia di acquisire pericolose infezioni occupazionali, sia di trasmettere patogeni ad altri lavoratori e soggetti con cui i lavoratori possono entrare in contatto (ad esempio bambini nelle scuole o pazienti nelle strutture sanitarie).

La base legislativa delle vaccinazioni nei lavoratori a rischio è il Decreto Legislativo 9 aprile 2008, n. 81, che all'articolo 279 recita:

*"1. I lavoratori addetti alle attività per le quali la valutazione dei rischi ha evidenziato un rischio per la salute sono sottoposti alla sorveglianza sanitaria.  
2. Il datore di lavoro, su conforme parere del medico competente, adotta misure protettive particolari per quei lavoratori per i quali, anche per motivi sanitari individuali, si richiedono misure speciali di protezione, fra le quali: - la messa a disposizione di vaccini efficaci per quei lavoratori che non sono già immuni all'agente biologico presente nella lavorazione, da somministrare a cura del medico competente [...]".*

Il medico competente dell'azienda dalla quale l'operatore è dipendente è, pertanto, responsabile dell'identificazione dei lavoratori a rischio, delle informazioni sul controllo sanitario e sui vantaggi e inconvenienti della vaccinazione e della non vaccinazione, dell'esecuzione delle vaccinazioni stesse. La legge n.292 del 5 marzo 1963 "Vaccinazione antitetanica obbligatoria" e il D.P.R. n. 1301 del 7 settembre 1965 "Regolamento di esecuzione della legge 5 marzo 1963, n.292, concernente la vaccinazione antitetanica obbligatoria" sono ancora vigenti ed in particolare la legge 292/1963 all'art. 1, lettera a) recita:

"È resa obbligatoria la vaccinazione antitetanica:

- a) per le seguenti categorie di lavoratori dei due sessi più esposti ai rischi dell'infezione tetanica: **lavoratori agricoli**, pastori, allevatori di bestiame, stallieri, fantini, conciatori, sorveglianti e addetti ai lavori di sistemazione e preparazione delle piste negli ippodromi, spazzini, cantonieri, stradini, sterratori, minatori, fornaciai, operai e manovali addetti alla edilizia, operai e manovali delle ferrovie, asfaltisti, stracciivendoli, operai addetti alla manipolazione delle immondizie, operai addetti alla fabbricazione della carta e dei cartoni,

<ul style="list-style-type: none"> <li>• Vaccinazione antitetanica a periodi intervallari di dieci anni</li> <li>• In occasione di ferite comunque contratte, qualora siano trascorsi più di 5 anni dall'ultima dose di richiamo o l'anamnesi vaccinale sia sconosciuta*</li> </ul>	<b>RIVACCINAZIONI</b>
Vaccinazione antitetanica	<b>VACCINAZIONI RACCOMANDATE</b>

**Tabella 1. Vaccinazioni raccomandate nei lavoratori del comparto agricolo**

Si riporta nella tabella sottostante una schematizzazione di quanto rappresentato :

**ferite comunque contratte.**

La rivaccinazione, inoltre, deve essere praticata nei confronti degli stessi soggetti, **in occasione di intervallari di dieci anni.**

Le rivaccinazioni, mediante somministrazione di anatoxina tetanica, eventualmente in combinazione con l'anatoxina difterica e/o con altri antigeni, vengono eseguite a **periodi** e **le rivaccinazioni periodiche** [...]

"Per le persone indicate nell'articolo precedente sono rese obbligatorie la vaccinazione antitetanica

Il D.P.R. n. 1301/1965 all'articolo 2 recita:

lavoratori del legno, metallurgici e metalmeccanici. Per tali lavoratori la vaccinazione è resa obbligatoria a partire dalle nuove leve di lavoro."



*Direttore Dipartimento di Prevenzione Asl Bari*

**DOTT. DOMENICO LAGRAVINESE**

FIRMATO DA

- Legge 5 marzo 1963, n. 292. Vaccinazione antitetanica obbligatoria.
- D.P.R. 7 settembre 1965, n. 1301. Regolamento di esecuzione della legge 5 marzo 1963, n. 292, concernente la vaccinazione antitetanica obbligatoria.
- D.P.R. 7 novembre 2001, n. 464. Regolamento recante modalità di esecuzione delle rivaccinazioni antitetaniche, a norma dell'articolo 93, comma 2, della legge 23 dicembre 2000, n. 388
- Decreto Legislativo 9 aprile 2008, n. 81
- Piano nazionale di prevenzione vaccinale (Pnpv) 2017-2019
- \* Circolare Ministero della Salute n. 0020024-03/07/2018 "Indicazioni in merito alla vaccinazione anti – tetanica"

**Riferimenti bibliografici**

